

LICEO ARTISTICO STATALE DE CHIRICO ROMA

Il Collegio dei Docenti del Liceo Artistico “de Chirico”, nella seduta del 22 Febbraio 2008, in relazione a quanto disposto dagli artt. 6, 7 e 8 dell’O. M. n. 92 del 2007

Premesso

- che l’O. M. citata prevede all’art. 6, comma 3, che “Per gli alunni che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede alla valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero” - aggiungendo il 4 comma del medesimo articolo che “In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero”;

- che il successivo art. 7, comma 2, dispone che “La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico”;

- che l’art. 8, 1 comma, aggiunge poi che “Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”;

- che secondo l’art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo n. 297 del 1994 “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 Settembre e il 30 Giugno con eventuale conclusione nel mese di Luglio degli Esami di maturità”;

che la norma contenuta nell’art. 74 citato non è stata abrogata né parzialmente modificata dai provvedimenti normativi citati nell’O. M. 92 e tanto meno dalla stessa Ordinanza n. 92 che, essendo un provvedimento amministrativo, è fonte del diritto secondaria e quindi gerarchicamente subordinata alla legge;

che, pertanto, l’attivazione di interventi didattici volti al recupero ed alle relative verifiche nei mesi di Luglio ed Agosto appare ingiustificata sotto il profilo della legittimità;

- che, peraltro, l’attivazione nei mesi di Luglio ed Agosto di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi si appalesa non rispondente all’interesse pubblico anche sotto il profilo dell’opportunità;

che, invero, sussistono evidenti e seri motivi di opportunità, legati all’esigenza rappresentata dalle famiglie stesse e dagli studenti al fine di conseguire un’adeguata preparazione in ordine alle carenze riscontrate in una o più discipline, in base ai quali il Collegio ritiene necessario concedere un congruo tempo per non vanificare la possibilità che “la sospensione del giudizio” sulla promozione, prevista dal comma 3 dell’art. 6 dell’O. M. 92, non sia un atto meramente formale a cui non corrisponda un’effettiva intenzione di sottoporre ad una nuova valutazione gli studenti la cui promozione dipende dal giudizio integrativo finale.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Docenti del Liceo Artistico “de Chirico”

Delibera

Di organizzare ed espletare le iniziative di recupero di cui all’art. 8 dell’O. M. 92/07 entro il 30 Giugno 2008 e di rinviare lo svolgimento delle relative verifiche e delle valutazioni integrative finali a far data dal 1 Settembre 2008, precisando che le suddette operazioni avranno termine entro la data di inizio delle lezioni del successivo anno scolastico.